



## **Comune di Novate Milanese**

### **FORNITURA DI ARREDI E ATTREZZATURE PER LA NUOVA SCUOLA PRIMARIA CALVINO**

**CUP I63G16000070004  
CIG – 7110913F07**

**anno 2017**

### **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA**

## **Premessa**

Nel presente capitolato speciale d'appalto (di seguito Capitolato), le parti verranno denominate per brevità come appresso indicato:

Amministrazione Comunale: Amministrazione

Aggiudicatario dell'appalto: Appaltatore

## **Art. 1 - OGGETTO, FINALITA' DELL'APPALTO E DOCUMENTAZIONE DI GARA**

L'oggetto dell'appalto è costituito dalla fornitura di arredi scolastici per la nuova scuola primaria Italo Calvino sita in via Brodolini 45, inserendola in una nuova struttura in grado di offrire ampi spazi di apprendimento coniugati con le più attuali tecnologie: innovazione e sostenibilità sono all'origine del progetto.

Precisamente l'affidamento si intende come di appalto misto di fornitura (arredi scolastici e complementi d'arredo) e servizi (installazione/montaggio arredi, garanzia), con prevalenza della fornitura sui servizi.

L'innovazione costituisce la principale caratteristica del polo scolastico: la struttura architettonica, a bassissimo impatto ambientale, si sviluppa su di un corridoio che distribuisce su due livelli di struttura gli spazi didattici, ed è pensata come un grande spazio di apprendimento dotato di spazi modulabili e di aule provviste di un alto grado di dotazione tecnologica.

Le tecnologie costruttive presenti in questo polo scolastico risultano decisamente superiori per qualità, prestazioni e funzionalità a quelle che gli studenti utilizzano quotidianamente a casa e nel tempo libero e la fornitura dell'arredo oggetto della gara dovrà tenere in debita considerazione, oltre alle specifiche tecniche dettagliate nel presente documento e nella documentazione di gara, anche le caratteristiche del nuovo edificio scolastico come sopra descritto.

La descrizione della fornitura richiesta, le specifiche tecniche dei singoli componenti, i vincoli imposti ai singoli elementi della fornitura, nonché la localizzazione e le caratteristiche dettagliate dei luoghi nei quali è richiesta la fornitura sono contenuti nella seguente documentazione di gara:

1. Lettera d'invito/disciplinare di gara (e relativi allegati)
2. Capitolato speciale d'appalto – parte amministrativa
3. Capitolato speciale d'appalto – parte tecnica prestazionale
4. Elenco di dettaglio delle forniture, quantità richieste e relativi prezzi unitari
5. Planimetria nuova scuola – piano terra
6. Planimetria nuova scuola – piano primo

## **Art. 2 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEL MATERIALE OGGETTO DI FORNITURA**

Tutte le tipologie di arredo e complementi d'arredo oggetto della presente fornitura dovranno essere garantiti da difetti di fabbrica per almeno **cinque anni** decorrenti dalla data di consegna e rispettare i requisiti tecnici riportati nel Capitolato Speciale d'Appalto parte tecnico prestazionale degli arredi e delle attrezzature.

In caso di indisponibilità o irreperibilità sul mercato di prodotti corrispondenti alle caratteristiche tecniche per causa di forza maggiore (ad esempio superamento o prescrizione degli standard europei per intervenute modifiche normative o simili), al fine di non pregiudicare il regolare svolgimento della fornitura, l'Amministrazione potrà concordare una fornitura alternativa, comunque rispondente alla normativa al momento in vigore.

E' consentita la fornitura di arredi con caratteristiche in parte differenti da quelle riportate nel Capitolato speciale d'appalto – parte tecnica prestazionale, solo se le stesse siano equivalenti o migliorative del prodotto e tali da non cambiarne la configurazione generale (ad es: materiali - metallo, anziché legno; dimensioni significative; forma) la funzionalità, la sicurezza e la destinazione d'uso e mantenendo la rispondenza alla normativa specifica.

Tutte le misure riportate nelle descrizioni del prodotto a base di gara (elaborati: Capitolato speciale d'appalto – parte tecnica prestazionale e Elenco di dettaglio delle forniture e quantità richieste) devono pertanto intendersi indicative sempre nel rispetto degli standard minimi delle dimensioni funzionali di cui alle norme UNI citate nel Capitolato tecnico prestazionale.

Tutta la fornitura dovrà comunque rispettare in toto quanto indicato dal DM. 11/01/2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

### **Art. 3 - IMPORTO DELL'APPALTO**

L'importo a base di gara per la fornitura degli arredi del polo scolastico ammonta ad **€ 110.000,00 Euro IVA esclusa**.

Non sono stati rilevati rischi derivanti da interferenze per cui non vengono conteggiati né riconosciuti oneri per la sicurezza all'appaltatore di cui al D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii..

Verranno invece richiesti, **a pena d'esclusione** unitamente alla presentazione dell'offerta economica i costi propri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D.Lgs 50/2016; gli stessi dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche della fornitura.

Il corrispettivo riconosciuto sarà, quello indicato nell'offerta economica, determinato a proprio rischio dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime. L'importo complessivo offerto si intende comprensivo di ogni onere di imballaggio, facchinaggio, trasporto, carico, scarico a destinazione, montaggio ed installazione, se necessario al piano, nonché di qualsiasi altro onere o spesa relativa alla fornitura, compresi i rilievi e le misurazioni necessarie in loco.

### **Art. 4 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L'appalto in questione sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta al prezzo più basso ai sensi dell'articolo 95 del D.Lgs. 50/2016.

### **Art. 5 - INVARIABILITA' DEL PREZZO**

Le parti rinunciano a qualsiasi revisione delle condizioni di contratto. I prezzi rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto salvo casi particolari previsti dalla normativa vigente.

### **Art 6 - DURATA DELL'APPALTO, MODALITA' E TEMPI DI CONSEGNA**

La produzione, la consegna, il montaggio degli arredi e l'installazione delle eventuali attrezzature presso la nuova scuola Italo Calvino, dovrà avvenire secondo le seguenti scadenze:

#### **- entro il 31.08.2017**

arredi aule scolastiche, laboratorio lingue, arredi parti comuni poste al piano terra ( bidelleria e altri locali adiacenti come i depositi attrezzature e materiale bidelli, aula insegnanti, ufficio referente di plesso) e tutti i servizi igienici

#### **- entro il 30.09.2017**

arredi laboratori musica/video, informatica, disegno, aula genitori, auditorium

### **Nulla vieta all'appaltatore di provvedere alla consegna entro il 31.08 di materiale inserito nella consegna successiva.**

La consegna ed il montaggio sono compresi nell'importo della fornitura e si intende comprensivo di ogni onere relativo a: sopralluogo, carico, imballaggio, trasporto, scarico, facchinaggio, consegna "al piano", posa in opera, installazione, rimozione degli imballaggi, allontanamento e trasporto ai pubblici scarichi dei materiali di risulta e degli imballaggi.

### **Art. 7 - SPECIFICA APPROVAZIONE DEL PATTO DI INTEGRITA'**

L'Amministrazione è impegnata nella lotta alla corruzione in ogni sua manifestazione, in particolare,

con deliberazione della G.C. n. 33 in data 17.02.2015 ha approvato il patto di integrità, per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata.

L'Appaltatore è tenuto alla sottoscrizione di tale patto e si impegna ad accettare e a dare applicazione a tutte le disposizioni in esso contenute.

#### **Art. 8 - VERIFICA RISPONDEZZA BENI**

Prima di procedere all'aggiudicazione definitiva l'Amministrazione potrà eventualmente richiedere all'Aggiudicatario provvisorio ulteriore documentazione, oltre a quanto già presentato in sede di gara, al fine di attestare la veridicità delle dichiarazioni rese e la rispondenza alle certificazioni, ambientali e/o di sicurezza, dei beni presentati in sede di gara.

L'Appaltatore si impegna a fornire, a propria cura e spese, ogni utile elemento di prova (certificazione e/o relazione di prova) necessario a dimostrare la conformità dei prodotti ai requisiti normativi richiesti, ambientali e non, per il tramite anche di organismi riconosciuti e/o laboratori accreditati (es. ACCREDIA Ente italiano di Accreditamento).

L'Amministrazione si riserva inoltre di richiedere la campionatura dei prodotti, che dovrà essere fornita entro e non oltre 5 giorni dalla richiesta, nelle modalità che saranno successivamente comunicate.

La campionatura dovrà essere tassativamente ed inderogabilmente corrispondente ai prodotti cui sono riferite le certificazioni ed le specifiche tecniche offerte in sede di gara, pena la revoca dell'aggiudicazione provvisoria.

In caso di riscontrata difformità sostanziale peggiorativa, rispetto alle prescrizioni e alle specifiche tecniche, contenute nei documenti l'Amministrazione ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione e trattare con la ditta seconda classificata.

#### **Art. 9 - VALIDITA' DELLA GRADUATORIA – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE – MORTE DEL TITOLARE**

In caso di fallimento e di atti di sequestro e pignoramento a carico della ditta aggiudicataria, l'Amministrazione provvederà inderogabilmente alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 27. L'Amministrazione Comunale si riserva in caso di revoca dell'aggiudicazione, di fallimento dell'Appaltatore o di risoluzione del contratto per cause imputabili all'Appaltatore stesso, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento della fornitura.

L'Appaltatore si obbliga per sé, per i suoi eredi ed aventi causa.

In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà facoltà dell'Amministrazione scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione o il recesso del contratto.

#### **Art. 10 - SOPRALLUOGO**

È condizione necessaria ai fini dell'ammissione alla gara l'effettuazione di apposito sopralluogo presso i locali del polo scolastico al quale gli arredi sono destinati, in seguito al quale è previsto il rilascio da parte della Stazione Appaltante di una dichiarazione di avvenuto sopralluogo; quest'ultima dichiarazione dovrà essere presentata unitamente alla documentazione amministrativa per la partecipazione alla gara.

#### **ART. 11 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Il Responsabile del procedimento nominato ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 vigila sullo svolgimento delle fasi di affidamento ed esecuzione del presente appalto.

In particolare, fermo restando quanto previsto dall'art. 31 e da altre specifiche disposizioni del Codice e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, il RUP:

a) svolge, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione, le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, acquisendo e fornendo all'organo competente dell'Appaltatore, per gli atti di competenza, dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali;

b) autorizza le modifiche, nonché le varianti contrattuali nei limiti fissati dall'art. 175 del Codice;

- c) compie, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione, se presente, le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell'appaltatore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- d) predispone, con riferimento ai compiti di cui all'art. 31, comma 12 del Codice un piano di verifiche da sottoporre all'organo che lo ha nominato e, al termine dell'esecuzione, presenta una relazione sull'operato dell'esecutore e sulle verifiche effettuate anche a sorpresa;
- e) svolge, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione, se presente, le attività di controllo nella fase di esecuzione del servizio, fornendo all'organo competente dell'amministrazione aggiudicatrice dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali e della risoluzione contrattuale, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali;
- f) cura il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione della fornitura affidata;
- g) ordina la ripresa del servizio non appena siano venute a cessare le cause della sospensione e qualora ritenuto necessario indica il nuovo termine di conclusione del contratto calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti;
- h) accerta, in corso di esecuzione, che le prestazioni oggetto di contratto di avvalimento siano svolte direttamente dalle risorse umane e con le risorse strumentali dell'impresa ausiliaria che il concessionario utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento;
- i) accerta le cause imprevedute ed imprevedibili o l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle forniture;
- j) conferma la regolare esecuzione delle prestazioni attestata dal direttore dell'esecuzione, se presente;
- k) verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali.

#### **ART. 12 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE**

La stazione appaltante si riserva di nominare un direttore dell'esecuzione del contratto.

Il Direttore dell'esecuzione, ove nominato, provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile dell'esecuzione del contratto, in modo da assicurarne la regolare esecuzione.

In particolare, sulla base delle indicazioni del RUP:

- a) dopo che il contratto è divenuto efficace, dà avvio all'esecuzione della prestazione, fornendo all'appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie al riguardo;
- b) provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio, attraverso la tenuta della contabilità del contratto e, quindi, alla compilazione dei documenti contabili, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa;
- c) segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per grave inadempimento nei casi consentiti;
- d) comunica al responsabile del procedimento le contestazioni insorte in relazione agli aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione del servizio, redigendo in contraddittorio con l'appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate. Copia del verbale deve essere comunicata all'appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dell'esecuzione nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni pervenute entro il termine previsto le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. Il verbale è inviato al RUP nei successivi cinque giorni. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nei documenti contabili;
- e) trasmette senza indugio apposita relazione al RUP qualora nell'esecuzione del contratto avvengano sinistri alle persone o danni alle cose;
- f) ordina la sospensione dell'esecuzione e redige l'apposito verbale;
- g) trasmette all'appaltatore la disposizione di ripresa dell'esecuzione del servizio ordinata dal RUP e redige l'apposito verbale;
- h) rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni quando risulti che l'appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

#### **Art. 13 - GARANZIA DEFINITIVA**

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 l'Appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. L'Amministrazione può richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, per la garanzia provvisoria.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo in tema di garanzia definitiva si rimanda al già richiamato art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

**L'Appaltatore si impegna a consegnare all'Amministrazione entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta la garanzia definitiva, pena la decadenza dall'affidamento ai sensi del comma 3 dell'art.103 del D. Lgs 50/2016**

#### **Art. 14 - POLIZZA ASSICURATIVA**

L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale dipendente dell'Appaltatore, o di altra Ditta individuata da quest'ultimo e/o autorizzata dall'Amministrazione, durante l'esecuzione della fornitura, convenendosi al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo della fornitura.

L'Appaltatore è altresì pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti, a cose e/o persone nell'esecuzione dell'appalto.

L'appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante, almeno dieci giorni prima dell'avvio della prestazione, quale risultante da apposita comunicazione del Responsabile del procedimento, una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dell'appalto. L'importo della somma da assicurare è pari all'importo contrattuale. La polizza deve assicurare altresì la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dell'appalto, per un massimale non inferiore a **€ 2.500.000,00**.

La copertura assicurativa deve decorrere dalla data di avvio della prestazione e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Da tale data la polizza assicurativa deve essere sostituita da una polizza che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo dei prodotti oggetto di fornitura. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

La polizza assicurativa deve espressamente contemplare fra i soggetti terzi anche la stazione appaltante; le eventuali franchigie e/o scoperti previsti dal contratto non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati né all'Ente.

L'Amministrazione comunale dovrà essere sempre tenuta indenne per eventuali danni imputabili all'Appaltatore e non coperti dalla polizza assicurativa.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, la ditta appaltatrice potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RCT, già attivata, avente le caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre una appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche la fornitura svolta per conto dell'Amministrazione.

#### **Art. 15 - RESPONSABILE DESIGNATO DALL'APPALTATORE**

La Ditta aggiudicataria dovrà indicare, entro il termine comunicato dall'Amministrazione, con la lettera di aggiudicazione, la persona fisica designata come Responsabile rappresentante dell'Impresa, che si renderà disponibile in qualità di referente nei confronti dell'Amministrazione per tutto quanto attiene allo svolgimento della fornitura oggetto del presente appalto.

In caso di temporanea assenza, per motivi eccezionali, del personale designato, l'impresa dovrà

comunicare preventivamente al Settore Istruzione e Sport dell'Amministrazione, la persona delegata a sostituirlo, onde scongiurare disservizi.

## **Art. 16 - OBBLIGHI RETRIBUTIVI, CONTRIBUTIVI, ASSISTENZIALI, IN MATERIA DI SICUREZZA ED IN MATERIA DI COMUNICAZIONE**

### **Obblighi retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali**

L'Appaltatore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi, restando l'Amministrazione esonerata al riguardo da ogni e qualsiasi responsabilità.

L'Appaltatore è obbligato altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nella fornitura oggetto del contratto, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore.

### **Sicurezza nell'esecuzione dell'appalto**

E' fatto obbligo all'Appaltatore aggiudicatario di comunicare, prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, il nominativo del responsabile della sicurezza, che dovrà essere persona specializzata ed esperta.

L'Appaltatore è responsabile degli adempimenti di cui al D.Lgs 81/08 e s.m.i. e dovrà utilizzare apparecchiature conformi al Decreto Legislativo 17/10 (direttiva macchine).

Ai sensi della determinazione n.8/2005 dell'Autorità di vigilanza sui contratti si precisa che le forniture di cui al presente affidamento non sono soggette a DUVRI.

L'Amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08, ha provveduto a valutare i rischi dati dalle attività interferenti. Viste le attività oggetto dell'appalto non si sono riscontrate interferenze per le quali sia necessario intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre tali rischi. Pertanto, gli oneri relativi risultano essere pari a zero, come indicato all'art. 3 del presente capitolato, in quanto non sussistono rischi interferenziali.

Rimane immutato l'obbligo da parte dell'Appaltatore di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi durante lo svolgimento della propria attività.

L'Appaltatore si farà carico all'interno dei propri costi della sicurezza degli oneri richiesti per le attività di coordinamento qualora necessarie per l'esecuzione del contratto, verificando che la pianificazione delle proprie attività sia in accordo con quella di eventuali altre ditte presenti nel luogo di svolgimento del servizio/fornitura o di altro personale (lavoratori autonomi, utenti, etc.) e si farà carico dei costi della sicurezza specifici afferenti all'esercizio del servizio di manutenzione di cui sopra.

E' onere dell'Appaltatore tenere conto, in sede di predisposizione dell'offerta, dei costi relativi alla sicurezza, nonché adottare, nelle proprie sedi aziendali, tutte le misure previste dalla normativa in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro. Si precisa che i costi sopra menzionati sono quelli derivanti dai rischi propri dell'attività d'impresa.

### **Personale adibito alla fornitura**

L'Appaltatore deve garantire al proprio personale, addetto allo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste, e risultanti dal documento di valutazione dei rischi.

### **Dispositivi di protezione individuale (D.P.I.)**

Nel caso in cui la valutazione del rischio dell'impresa aggiudicataria preveda l'utilizzo di DPI per lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, gli operatori ne devono essere dotati in conformità al

già richiamato D.Lgs. 81/2008.

### **Obblighi di comunicazione**

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'Amministrazione e/o rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà dell'Amministrazione di risolvere in tale ipotesi il contratto.

Qualora il rispetto dei termini stabiliti per la consegna non sia possibile, per documentate cause di forza maggiore o per cause eccezionali comunque non imputabili all'Appaltatore, quest'ultimo dovrà sempre darne preventiva e tempestiva comunicazione all'Amministrazione mettendo a disposizione tutti gli elementi necessari al fine dell'accertamento dell'effettiva impossibilità materiale di dare corso alla fornitura di cui all'ordinazione effettuata e per le valutazioni del caso e le conseguenti decisioni, anche in merito all'applicazione delle eventuali penalità.

L'Amministrazione, compiute le valutazioni conseguenti di competenza, comunica all'Appaltatore le sue insindacabili decisioni, anche in merito all'applicazione delle penali di cui al successivo art. 22.

### **Art. 17 - RILEVAZIONE DIFETTI QUALITATIVI O DIFFORMITA'**

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di rifiutare e di chiedere, con comunicazione scritta inviata con raccomandata A/R o mediante PEC, la sostituzione degli arredi che, a seguito di verifica, dovessero risultare difettosi o in qualsiasi modo non rispondenti alle caratteristiche tecniche e di confezione previste dal presente Capitolato Speciale di Appalto o non conformi alle schede tecnico descrittive prodotte.

L'Appaltatore avrà l'obbligo di ritirarli e sostituirli a proprie cure e spese. Decorsi infruttuosamente 5 (cinque) giorni naturali consecutivi dalla data della comunicazione scritta, l'Amministrazione potrà acquistare analoga merce presso terzi ed addebitare alla controparte l'eventuale maggior costo.

Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale decidesse di non acquistare presso terzi, si riserva di considerare la consegna di materiale difettoso al pari di mancata consegna e di applicare per ogni giorno di ritardo della sostituzione della merce, le penalità stabilite dal successivo art. 22 in materia di ritardi nella consegna, tenuto conto che i giorni di ritardo si calcoleranno dal giorno di consegna della merce non conforme e fino al giorno di riconsegna della merce conforme.

### **Art. 18 – MODALITA' DI FATTURAZIONE, TERMINI DI PAGAMENTO e SOGGETTO FINANZIATORE**

1. La nuova scuola Calvino viene finanziata interamente con risorse a carico del Comune di Novate Milanese; le somme relative alla presente fornitura sono ricomprese nel quadro economico progettuale dell'intervento "COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA ITALO CALVINO" approvato in fase di progettazione definitiva con deliberazione della G.C. n. 128 del 06/09/2016.

2. Tali somme sono state trasferite con mandato n. 5386 del 28/12/2016, al Provveditorato Interregionale delle OO.PP. di Lombardia – Emilia Romagna (contabilità speciale n. 5634), soggetto deputato al pagamento dell'importo contrattuale.

3. Il Provveditorato OO.PP. provvederà al pagamento per stati di avanzamento della fornitura:

a) Acconto: successivamente al completamento della fornitura degli arredi aule scolastiche, laboratorio lingue, arredi parti comuni poste al piano terra (bidelleria e altri locali adiacenti come i depositi attrezzature e materiale bidelli, aula insegnanti, ufficio referente di plesso) e tutti i servizi igienici.

Entro i 45 giorni successivi all'avvenuta fornitura degli arredi da eseguire entro il 31/8 come previsto al precedente art. 6, il Responsabile del Procedimento o il direttore dell'esecuzione, ove nominato, redige la relativa contabilità, applicando il ribasso di aggiudicazione e la ritenuta di cui al successivo capoverso, ed emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: "fornitura a tutto il 31/08/2017" con l'indicazione della data.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

b) Saldo: al completamento della fornitura (arredi Laboratori musica/video, informatica, disegno, aula genitori, auditorium).



Entro i 45 giorni successivi all'avvenuto completamento della fornitura degli arredi da eseguire entro il 30/09 come previsto al precedente art. 6, il Responsabile del procedimento o il direttore dell'esecuzione, ove nominato, emette il certificato di ultimazione della fornitura e redige il conto finale. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di regolare esecuzione. Il conto finale deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'appaltatore non sottoscrive il conto finale nel termine indicato il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa costituzione della garanzia prevista all'art. 2 del presente capitolato, non costituisce presunzione di accettazione della fornitura, ai sensi dell'Articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

4. La Stazione appaltante provvede a trasmettere la richiesta di pagamento al Provveditorato Interregionale alle OO.PP. di Lombardia ed Emilia Romagna (Dipartimento di Milano) a favore dell'appaltatore, entro 5 giorni dal ricevimento della documentazione occorrente per l'emissione del certificato di pagamento.

5. Tutti i pagamenti saranno effettuati, nei termini di legge, dal Provveditorato stesso mediante la contabilità speciale appositamente aperta per conto del Comune di Novate Milanese.

6. L'emissione di ogni certificato di pagamento è comunque subordinata all'acquisizione del DURC regolare relativo all'esecutore e ai subappaltatori e all'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

7. L'Amministrazione comunale resta comunque sollevata da ogni responsabilità per eventuali ritardi di pagamenti per cause ad essa non imputabili o per ritardi degli accrediti da parte del suindicato Provveditorato e non sarà riconosciuto alcun compenso aggiuntivo all'appaltatore oltre quello dovuto per la fornitura effettivamente eseguita e contabilizzata. Non potranno essere computate a carico della Stazione appaltante eventuali interessi di mora che dovessero maturare tra il certificato di pagamento e il pagamento effettivo effettuato dal Provveditorato

#### **Art. 19 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO**

È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione salvo quanto previsto all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Per la cessione dei crediti si applica l'art. 106 comma 13.

#### **Art. 20 - CESSIONE E/O FUSIONE DI AZIENDA**

In caso di cessione di azienda, trasformazione, fusione o scissione si rimanda alle disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

#### **Art. 21 - SUBAPPALTO**

E' ammesso il subappalto, secondo le modalità e nei termini stabiliti nell'art. 105 del D.lgs. 50/2016. L'importo complessivo del subappalto, ove concesso dall'Amministrazione, non potrà comunque superare il 30% dell'importo totale del contratto di appalto.

Il subappalto sarà concesso dall'Amministrazione, previa verifica del possesso in capo al/i subappaltatore/i delle certificazioni e dei requisiti di legge. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Amministrazione di quanto subappaltato salvo i casi contemplati esplicitamente dal richiamato art. 105.

Nel caso in cui l'Amministrazione autorizzi il subappalto, l'Affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'Affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione dell'appaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 dello stesso D.lgs. 50/2016. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa ed eventualmente grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L'Affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del

contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

La stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite esclusivamente nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

#### **Art. 22 - PENALITA'**

Per ogni giorno di ritardo sul termine di consegna di cui all'art. 6 della fornitura in oggetto, l'Amministrazione applicherà una penale pari a € 300,00 (Euro trecento/00), salvo il risarcimento del maggior danno.

In tal caso l'Amministrazione con comunicazione tramite PEC rileverà l'inadempimento accertato. La richiesta e/o il pagamento della penale non esonera in alcun caso dall'adempimento dell'obbligazione per la quale l'Appaltatore si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. Trascorso il termine di 10 (dieci) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data della mancata consegna senza che la stessa abbia avuto luogo, l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare la clausola di esecuzione in danno con addebito degli eventuali maggiori costi e l'applicazione del maggior danno.

In ogni caso qualora si verificano inadempienze di qualunque genere nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione, oltre alla facoltà di risolvere immediatamente il contratto come meglio specificato all'art. 23, si riserva il diritto di determinare, sempre a suo insindacabile giudizio, l'entità dei danni sofferti e di rivalersi incamerando il deposito cauzionale e ove ciò non fosse sufficiente, di ottenere la differenza, eventualmente scoperta, a titolo di completo risarcimento dei danni subiti.

#### **Art. 23 - RISOLUZIONE**

1. Oltre che nelle ulteriori ipotesi previste dalla legge e dal presente capitolato, l'Amministrazione procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- b) perdita del possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale richiesti per l'ammissione alla gara e per la stipulazione del contratto;
- c) quando risulti accertato il mancato rispetto, da parte dell'appaltatore, delle disposizioni in materia di subappalto;
- d) per ritardo nell'inizio o per ingiustificata sospensione delle prestazioni;
- e) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui a D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- f) per mancata costituzione o reintegrazione della garanzia definitiva;
- g) per ripetute inadempienze, che, regolarmente contestate, abbiano dato luogo all'applicazione di penalità per un importo superiore a € 10.000,00;
- h) cessione anche parziale del contratto;

2. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto dell'Ente al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

3. L'appaltatore inadempiente è tenuto alla continuazione del rapporto contrattuale fino a quando avrà avuto notizia mediante posta elettronica certificata dell'avvenuta aggiudicazione a terzi dell'appalto. L'appaltatore è obbligato a porre in essere ogni opportuna azione volta a limitare nei loro effetti i danni prodotti all'Ente per effetto dell'intervenuta risoluzione del contratto.

4. Penalità, spese, interessi e danni conseguenza della risoluzione sono posti a carico dell'inadempiente e sono corrisposti all'Ente a mezzo di escussione della garanzia definitiva fino alla capienza della somma garantita e mediante recupero crediti per la parte ancora eccedente, fino a completa soddisfazione dell'Ente.

5. L'accertamento delle somme dovute all'Ente, se richiesto dall'appaltatore, potrà essere

eseguito in contraddittorio e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte.

#### **ART. 24 - RECESSO**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere in qualunque momento dal contratto. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, in quanto compatibili.

#### **Art. 25 - FORO COMPETENTE**

In caso di contenzioso, le parti valutano, in via primaria, se sussistano le condizioni per avvalersi della transazione o dell'accordo bonario.

E' escluso il ricorso al giudizio arbitrale.

Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione del presente capitolato o del contratto, se non risolta in via stragiudiziale, sarà sottoposta alla giurisdizione ed alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime l'appaltatore dall'obbligo di eseguire le prestazioni contrattuali.

#### **Art. 26 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 l'appaltatore è designato quale responsabile del trattamento dei dati personali, che saranno raccolti in relazione all'espletamento delle attività inerenti il presente appalto e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'esecuzione dello stesso.

L'appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal D.Lgs. 196/2003 e dai provvedimenti generali a esso correlati a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

L'Impresa aggiudicataria assume l'obbligo di agire in modo che il proprio personale mantenga riservati i dati e le informazioni in cui venga in possesso e non li divulghi.

L'Amministrazione e l'appaltatore prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del contratto relativo al presente appalto, con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

#### **Art. 27 - STIPULA DEL CONTRATTO**

Ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, il contratto tra l'appaltatore ed il Comune di Novate Milanese sarà stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica in forma pubblica. Pertanto, l'aggiudicatario dovrà essere provvisto di firma digitale certificata.

#### **Art. 28 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE**

Tutti gli eventuali oneri fiscali e le spese inerenti e derivanti dalla stipulazione del contratto di appalto, sono a totale ed esclusivo carico dell'appaltatore.

In particolare sono a carico dell'affidatario le spese inerenti l'assolvimento dell'imposta di bollo sul contratto e sugli eventuali allegati al medesimo, i diritti di segreteria e la registrazione del contratto ai sensi del vigente regolamento comunale delle procedure per la stipula dei contratti.

#### **ART. 29 – COMUNICAZIONI**

Ogni comunicazione o notifica relativa alla concessione sarà eseguita per iscritto in lingua italiana, a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) e si intenderà validamente effettuata al momento del ricevimento.

Comunicazioni informali potranno avvenire anche tramite posta elettronica non certificata o altre forme di comunicazione che le parti potranno concordare.

Il concessionario ha l'obbligo di comunicare al concedente ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima entro 5 giorni dalla formalizzazione della variazione o trasformazione, ferma restando la facoltà dell'Ente di applicare una penale in caso di mancata o ritardata comunicazione.